



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale con immediata esecuzione

COPIA

N. 10 del registro

Data 17 marzo 2021

Oggetto: Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di marzo, alle ore 10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di prosecuzione, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale chiamato dal Presidente del Consiglio i sigg. Consiglieri:

1) Amato Paola	Presente	9) Ferraro Elisabetta	Assente
2) Arnone Angelo	Presente	10) La Barbera Francesco	Presente
3) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Romano Vincenzo	Presente
4) Cerniglia Filippo	Presente	12) Stadarelli Rosalia	Presente
5) Cocchiara Agostino	Presente	13) Strano Giusto	Presente
6) D'Acquisto Rosalia	Presente	14) Tripoli Salvatore	Assente
7) Falletta Sonia	Presente	15) Tubiolo Antonino	Assente
8) Ferraro Antonino	Presente	16) Vicari Giovanna	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza . Ferraro Antonino, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.-

Assiste il Segretario Generale del Comune con funzione di verbalizzazione, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi.

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Individuato con Provvedimento Sindacale n. 22 del 01/03/2019, avente per oggetto "Nomina del Responsabile, in posizione organizzativa dell'Area 4 Urbanistica"

Premesso che il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato, nei decenni precedenti, da fenomeni massivi di abusivismo edilizio, le cui considerevoli proporzioni hanno condizionato negativamente lo sviluppo urbanistico locale secondo direzioni, trasformazioni e usi del territorio che avrebbero potuto seguire altre e ben più sostenibili modalità di crescita ed evoluzione, nonché comportato in molti casi la grave compromissione dei valori ambientali e storico-monumentali locali.

Rilevato che il fenomeno dell'edilizia spontanea realizzata in assenza di titoli abilitativi o in totale o grave difformità dagli stessi vanifica gli sforzi compiuti dall'amministrazione per l'attuazione di una regolare pianificazione urbanistica, costituendo un ostacolo oggettivo al dispiegarsi di un regolare assetto urbanistico del territorio e impedendo un corretto uso del suolo e la realizzazione di interessi pubblici e della collettività.

Evidenziato che il controllo sull'attività edilizia e la repressione del fenomeno dell'abusivismo costituiscono obiettivi di interesse pubblico primario e in ragione di ciò il D.P.R. n.380/2001 affida alle Amministrazioni Comunali l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia sul territorio di competenza, prevedendo l'obbligo di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in contrasto con la vigente normativa in materia e al ripristino dello stato dei luoghi, salvo che non sia individuata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del bene.

Richiamata, a riguardo, la normativa in materia di cui all'art. 31, commi 3 e 4, D.P.R. n. 380/2001, secondo cui la mancata ottemperanza da parte del privato responsabile dell'ordine di demolizione dell'immobile abusivo nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, determina l'acquisizione gratuita e di diritto del medesimo e della relativa area di sedime al patrimonio comunale.

Precisato che l'acquisizione del bene abusivo al patrimonio comunale, con la sua irreversibile trasformazione in *res extra commercium*, è finalizzata essenzialmente al suo perimento giuridico tramite la demolizione, quale sanzione ripristinatoria dell'equilibrio urbanistico compromesso, alla quale deve provvedere d'ufficio il Comune, con spese da porre a carico del proprietario, secondo le previsioni dell'art. 31, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001.

Rilevato che, il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii. consente il mantenimento in essere del manufatto abusivamente realizzato solo ove ricorrano i presupposti di cui al comma 5 del citato art. 3, che segnatamente, prevede che *"L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico"*.

Richiamata altresì la giurisprudenza amministrativa in materia che subordina, nello specifico, la dichiarazione di sussistenza di prevalenti interessi pubblici a fronte dei quali lo strumento della demolizione assume carattere recessivo alle seguenti condizioni:

- adozione di una deliberazione del consiglio comunale, che si pronunci in tal senso;
- assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici e, nel caso di costruzione in zona vincolata, assenza di contrasto con interessi ambientali e con l'assetto idrogeologico;
- chiara ed analitica indicazione, espressa per ciascun immobile abusivo acquisito al patrimonio, dello specifico prevalente interesse pubblico che contrasta con la sua demolizione.

Dato atto che è stato acquisito al patrimonio del Comune di Misilmeri, in attuazione delle previsioni di cui ai citati commi 3 e 4 dell'art. 31 D.P.R. n.380/2001, l'immobile abusivo sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., realizzato su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083.

Dato atto in particolare che, in conseguenza del decorso infruttuoso del termine di 90 giorni dalla notifica ai soggetti obbligati delle ingiunzioni di demolizione n° 6 del 21/01/2003 e n°10 del 25/02/2004 per assenza di titolo abilitativo edilizio, detto immobile è stato *ipso jure* acquisito al patrimonio comunale giusti atti di accertamento di inottemperanza prot. n° 5857 del 07/03/2018 e prot. n° 5862 del 07/03/2018 e nota prot. n° 7023 del 23/02/2018, regolarmente notificata, con la quale è stata trasmessa la comunicazione della immissione in possesso della costruzione abusiva e aree pertinenziali site in Misilmeri, via L/17, foglio 5 part.ile 1089, 1084, 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. foglio 5 particella 1257.

Dato atto, altresì, che con Verbale del 19/03/2018 le opere abusive in argomento sono state immesse nel possesso del Comune di Misilmeri e che con nota di trascrizione, registro generale n° 12828, registro particolare 9989, presentazione n° 33 del 05/04/2018, si è provveduto alla trascrizione nei Registri Immobiliari in favore dell'Ente degli atti di acquisizione dell'immobile.

Dato atto, per completezza, che in data 22.02.2018 in sede di sopralluogo effettuato congiuntamente dal Corpo di Polizia Locale e dall'Arma dei Carabinieri nucleo operativo della locale Compagnia CC di Misilmeri, si è constatata la realizzazione sul fabbricato preesistente, già oggetto di ingiunzione di demolizione, di una quinta elevazione fuori terra. Tale quinta elevazione è il frutto della chiusura, con blocchetti di poroton, del volume compreso tra il preesistente lastrico solare e la copertura in acciaio precedentemente realizzata su autorizzazione del 13/12/2005 del Giudice Dott. R. Riggio a protezione dell'ultimo solaio dell'immobile.

Rilevato, quindi, che allo stato attuale l'immobile è costituito da una prima elevazione fuori terra definita e rifinita in ogni sua parte di mq 750 mq circa e dai piani fuori terra dal secondo al quinto allo stato grezzo ma già predisposti per ospitare delle civili abitazioni.

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 con la quale è stato evidenziato che:

- l'immobile ricade in Z.T.O. *E1 – Verde agricolo normale* del vigente P.R.G.
- l'immobile ricade in vincolo sismico (zona sismica di II categoria) giusto DM 10/03/1969
- l'immobile non ricade entro aree di rischio del vigente P.A.I.;

- l'immobile non ricade in area di vincolo di inedificabilità assoluta;
- non sono presenti aree di protezione speciale quali S.I.C. e Z.P.S. che interessano l'immobile ed il lotto in cui esso ricade;
- che per l'immobile in questione è stato depositato presso gli uffici del Genio Civile di Palermo il Certificato di idoneità sismica con nota prot. n° 3966 del 09/05/2007, agli atti di questo Ufficio, che tuttavia non ricomprende la quinta elevazione del fabbricato più sopra descritta;
- che non ricorrono pertanto ostacoli di natura urbanistica e ambientale e afferenti all'assetto idrogeologico al mantenimento al patrimonio del manufatto in questione.

Preso atto che con la suddetta delibera n° 13 del 04/08/2020 il Consiglio Comunale ha deliberato:

1. ***Di dichiarare l'esistenza di prevalente interesse pubblico, per l'anno scolastico 2020/2021, alla conservazione al patrimonio comunale del piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083, di cui alla relazione redatta dal Responsabile dell'Area 4 Urbanistica (All.1).***
2. *Di dare atto che detto interesse pubblico consiste nel consentire la concreta e regolare erogazione del servizio di istruzione in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio e benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola a tutela dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.*
3. *Di mantenere, conseguentemente, al patrimonio comunale detta porzione di fabbricato e determinare la destinazione dell'immobile allo svolgimento di attività didattiche limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, per sopperire alla carenza di locali scolastici nel territorio adeguati ad assicurare l'osservanza delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio Covid-19.*
4. *Di incaricare il Responsabile dell'Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni di attivare ogni e qualsivoglia iniziativa necessaria all'utilizzo dell'immobile, sia sotto il profilo igienico sanitario che della sicurezza in generale, e per l'adeguamento alle esigenze scolastiche, e di affidarne l'esecuzione mediante contratti di appalto.*
5. ***Di rimettere a successivo provvedimento consiliare, cessata la situazione di necessità alla base della presente proposta, ogni decisione sul mantenimento al patrimonio dell'intero fabbricato previo reperimento di risorse finanziarie che ne assicurino l'ultimazione e il completamento funzionale.***

Ricordato, infatti, che, tra i primi interventi adottati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore [...], ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

Evidenziato che l'urgenza di tale decisione si è resa necessaria per favorire un immediato distanziamento fisico tra persone, quale elemento chiave per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle attività di apprendimento in ambito scolastico.

Rilevato che tra le misure di prevenzione assume rilevanza prioritaria l'osservanza del distanziamento fisico, in particolar modo negli spazi interni delle strutture scolastiche destinati a tutte le attività didattiche.

Evidenziato che il Documento tecnico sopra richiamato rimette agli Enti locali l'onere di effettuare, nei territori di rispettiva competenza, la ricognizione degli spazi scolastici esistenti, anche con la collaborazione delle scuole, per conoscere dati o approfondire specifiche situazioni di contesto.

Precisato che detto Documento consente ai Comuni di provvedere all'adeguamento di spazi mai (o non più) adibiti ad edifici scolastici, anche procedendo all'assegnazione in uso alle scuole di spazi solitamente destinati alla cittadinanza, da riadattare a fini della frequenza scolastica, nonché alla realizzazione di soluzioni esterne di idonee dimensioni ad accogliere classi, in spazi interni o anche esterni alle pertinenze scolastiche.

Visto il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020 con cui è stato adottato il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 che richiama espressamente detto Documento tecnico.

Dato atto che nel corso dell'attività di ricognizione degli edifici scolastici presenti sul territorio, effettuata dall'Area 5 lavori Pubblici e manutenzioni in presenza dei dirigenti scolastici degli istituti dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è emersa l'inadeguatezza delle strutture di edilizia scolastica, considerati gli spazi interni disponibili e il numero degli alunni, ad assicurare l'osservanza della misura del divieto di assembramento e di distanziamento interpersonale di almeno metro.

Ritenuto, tuttavia, che il fabbisogno pregresso di un numero adeguato di aule e spazi scolastici nella frazione di Portella di Mare obblighi questo Ente a ricercare ed attuare soluzioni capaci di andare oltre la contingenza dell'emergenza da COVID19;

Valutata, di conseguenza, la possibilità di destinare **in maniera duratura e non limitata temporalmente** il piano terra del fabbricato in questione allo svolgimento di attività didattiche per sopperire alla carenza di adeguati locali scolastici nel territorio della frazione di Portella di Mare;

Rilevato che la decisione di mantenere al patrimonio comunale detta porzione di immobile è stata esclusivamente diretta a soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune nell'ambito delle funzioni istituzionali in materia di istruzione ed edilizia scolastica.

Evidenziato in particolare che l'interesse pubblico perseguito consiste nel consentire la concreta e regolare erogazione del servizio di istruzione in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio e benessere

socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola a tutela dei diritti costituzionali alla salute e all'istruzione.

Ritenuto pertanto che vada rimessa alla decisione del Consiglio Comunale la volontà di confermare o meno la sussistenza ad oggi dell'interesse pubblico alla conservazione del piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., realizzato su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083, **fermo restando che la conservazione e la destinazione dell'immobile a spazi scolastici implica la necessità di realizzare gli interventi necessari di adeguamento dei locali anche sotto il profilo igienico sanitario per i quali è già stata incaricata l'Area 5 Lavori Pubblici e manutenzioni**;

Acclarato altresì, che, in disparte la valutazione degli interessi pubblici al mantenimento del piano terra del fabbricato, alla luce delle disposizioni legislative di cui innanzi è necessario che il Consiglio Comunale si esprima sull'esistenza/inesistenza di rilevanti interessi pubblici al mantenimento **dell'intero fabbricato** come innanzi descritto e di cui alle allegate tavole e fotogrammetrie;

Considerato che gli altri piani del fabbricato potrebbero utilmente essere destinati ad altri fini, tanto scolastici, quanto di altra natura di rilevante interesse per la cittadina e/o per servizi alla porzione di territorio in cui insiste.

Ribadito che le predette opere edilizie abusive, non contrastano con rilevanti interessi urbanistici o ambientali di cui all'art. 31 comma 5° del D.P.R. n. 380/2001 e succ. modif. ed integrazioni (comma 5°, art. 7 della Legge n. 47/85 e succ. modif. ed integrazioni);

Vista la seguente documentazione che si allega al presente atto per farne parte integrante:

Allegato A) Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n° 6 del 21/01/2003 adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss mm.ii ex art. 7 legge 28 Febbraio 1985 n. 47.

Allegato B) Accertamento di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione n° 10 del 25/02/2004 adottata ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380 e ss mm.ii ex art. 7 legge 28 Febbraio 1985 n. 47.

Allegato C) Nota di trascrizione Registro generale n. 12828 Registro particolare n. 9989 Presentazione n. 33 del 05/04/2018 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale del predetto complesso edilizio residenziale realizzato con tutta l'area di sedime e con tutta l'area di pertinenza dello stesso;

Allegato D) stralcio del foglio di mappa catastale con la localizzazione degli edifici di che trattasi;

Allegato E) stralcio del P.R.G. attualmente in vigore con la localizzazione territoriale del complesso edilizio di che trattasi;

Dato atto che il presente provvedimento produce effetti sulla situazione economico/finanziaria dell'ente nella misura in cui ove il Consiglio Comunale dovesse decidere per l'inesistenza degli interessi al mantenimento, sarà cura di questo ufficio provvedere in danno al responsabile dell'abuso alla demolizione,

ovvero, nella ipotesi di dichiarazione di interessi al mantenimento, nella misura della patrimonializzazione definitiva dell'immobile, di fatto già avvenuta.

Resi i pareri favorevoli, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile dei Servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile.

Vista l'inesistenza di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del DPR 62/2013

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. n. 380/2001;
- il vigente PRG e NTA;
- l'OREEL;
- il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto;

Per tutto quanto innanzi premesso

Propone

1. **Di deliberare e per l'effetto confermare**, per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi integralmente richiamate, la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 sull'esistenza di prevalente interesse pubblico per la conservazione al patrimonio comunale del piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083, per sopperire alla carenza di locali scolastici della frazione di Portella di Mare senza vincoli di tempo, superando il limite precedentemente imposto dell'utilizzo dell'immobile solo per l'anno scolastico 2020/2021, in modo da garantire in maniera definitiva e duratura, attraverso un progetto di adeguamento dell'immobile sia sotto il profilo sismico che igienico sanitario che della sicurezza in generale, l'utilizzo di tali spazi a risoluzione del fabbisogno di aule scolastiche per la frazione di Portella di Mare e in modo da:
 - assicurare nell'immediato l'osservanza delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio Covid-19;
 - garantire, superata l'emergenza epidemiologica, il soddisfacimento del fabbisogno di aule scolastiche espresso dalla comunità della frazione di Portella di Mare;
2. **Di Dare atto** che il presente provvedimento supera e sostituisce la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 sullo stesso argomento;
3. **Di dichiarare e deliberare l'esistenza** di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei piani fuori terra dal secondo al quarto, oggi allo stato grezzo ma già predisposti per ospitare delle civili abitazioni, dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084

- 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083;
4. **Di individuare le attività di pubblica utilità** compatibili con la zona così come disciplinata dal vigente strumento urbanistico e compatibili con il contesto urbano e sociale in cui l'immobile si trova, cui riferire la destinazione d'uso dei piani fuori terra dal secondo al quarto (comma 3° art. 10 L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.), incaricando l'ufficio preposto della redazione di apposito progetto di adeguamento che comporterà specifica previsione di spesa nel redigendo bilancio;
 5. **Di procedere comunque alla demolizione** della quinta elevazione fuori terra non contemplata nel Certificato di idoneità sismica prot. n° 3966 del 09/05/2007, a spese dei responsabili dell'abuso;
 6. **Di dare atto che:**
 - le opere acquisite al patrimonio comunale non possono essere occupate dai responsabili dell'abuso in assenza dell'atto deliberativo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 47/85 (oggi art. 31 del *Testo Unico* approvato con D.P.R. n. 380/2001), con il quale l'organo consiliare "*dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali*";
 - l'omesso trasferimento dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell'ipotesi che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell'abuso, a titolo gratuito, a fronte del mancato o ritardato adempimento sull'attuazione dei successivi adempimenti repressivi e sanzionatori.

OPPURE

Di dichiarare e deliberare l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083 **e pertanto procedere alla demolizione** delle opere edilizie abusivamente realizzate a cura dell'Ufficio preposto ed a spese del responsabile dell'abuso.

Misilmeri 16.02.2021

Il proponente
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 24.02.2021

Il Responsabile dell'Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 16.02.2021

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Il **Presidente** pone in trattazione il punto n. 5 iscritto all' odg avente ad oggetto: «Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083».

Sono presenti in aula 13 consiglieri n. 3 assenti Ferraro Elisabetta, Tripoli Salvatore , Tubiolo Antonino.

Per l'Amministrazione sono presenti gli assessori: Maria Concetta Fascella, Agostino Cocchiara, Giovanni Lo Franco, Pietro Carnesi, Domenico Cammarata .

Intervengono : il consigliere Stadarelli, l'assessore Cammarata e il Segretario Generale.

Terminati gli interventi il Vice Presidente del Consiglio pone ai voti la proposta di deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Preso in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Dichiarazione di esistenza/inesistenza di prevalente interesse pubblico alla conservazione dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiario, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e seduta sulla proposta di deliberazione che produce il seguente esito, accertato e proclamato dal Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

presenti	13	
voti favorevoli	12	
astenuiti	1	D'Acquisto Rosalia

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, **Di deliberare e per l'effetto confermare**, per le motivazioni espresse in narrativa da intendersi integralmente richiamate, la deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 sull'esistenza di prevalente interesse pubblico per la conservazione al patrimonio comunale del piano terra dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083, per sopperire alla carenza di locali scolastici della frazione di Portella di Mare senza vincoli di tempo, superando il limite precedentemente imposto dell'utilizzo dell'immobile solo per l'anno scolastico 2020/2021, in modo da garantire in maniera definitiva e duratura, attraverso un progetto di adeguamento dell'immobile sia sotto il profilo sismico che igienico sanitario che della sicurezza in generale, l'utilizzo di tali spazi a risoluzione del fabbisogno di aule scolastiche per la frazione di Portella di Mare e in modo da:
 -
 - assicurare nell'immediato l'osservanza delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio Covid-19;
 - garantire, superata l'emergenza epidemiologica, il soddisfacimento del fabbisogno di aule scolastiche espresso dalla comunità della frazione di Portella di Mare;
 -
- **Di Dare atto** che il presente provvedimento supera e sostituisce la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 04/08/2020 sullo stesso argomento;
- **Di dichiarare e deliberare l'esistenza** di prevalenti interessi pubblici al mantenimento dei piani fuori terra dal secondo al quarto, oggi allo stato grezzo ma già predisposti per ospitare delle civili abitazioni, dell'immobile sito in Misilmeri località Portella di Mare tra le vie L17, L18 e Cristoforo Colombo s.n.c., su di un lotto identificato catastalmente foglio 5 particelle 1089, 1084 1085, 1087 e 1091, oggi al N.C.E.U. al foglio 5 particella 1257 e al N.C.T. al foglio 5 particella 1083;
- **Di individuare le attività di pubblica utilità** compatibili con la zona così come disciplinata dal vigente strumento urbanistico e compatibili con il contesto urbano e sociale in cui l'immobile si trova, cui riferire la destinazione d'uso dei piani fuori terra dal secondo al quarto (comma 3° art. 10 L.R. n. 37/85 e ss.mm.ii.), incaricando l'ufficio preposto della redazione di apposito progetto di adeguamento che comporterà specifica previsione di spesa nel redigendo bilancio;
- **Di procedere comunque alla demolizione** della quinta elevazione fuori terra non contemplata nel Certificato di idoneità sismica prot. n° 3966 del 09/05/2007, a spese dei responsabili dell'abuso;
- **Di dare atto che:**
 - le opere acquisite al patrimonio comunale non possono essere occupate dai responsabili dell'abuso in assenza dell'atto deliberativo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 47/85 (oggi art. 31 del *Testo Unico* approvato con D.P.R. n. 380/2001), con il quale l'organo consiliare "*dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici e ambientali*";

l'omesso trasferimento dell'immobile abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell'ipotesi che gli immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell'abuso, a titolo gratuito, a fronte del mancato o ritardato adempimento sull'attuazione dei successivi adempimenti repressivi e sanzionatori.

- di seguito, il Vice Presidente del Consiglio chiede l'immediata esecuzione dell'atto e con votazione espressa per alzata e per seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati su 13 consiglieri presenti, con 12 voti favorevoli, 1 astenuto (D'Acquisto Rosalia).

Il Consiglio Comunale

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL VICE PRESIDENTE

F.to: Antonino Ferraro

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: La Barbera Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li 17.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 19.03.2021

IL SEGRETARIO GENERALE

**Affissa all'albo pretorio on line dal 19.03.2021 al 03.04.2021
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 04.04.2021**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **19.03.2021**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE